CAMERA DEI DEPUTATI N. 1887

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GERARDINI

Istituzione del registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità a premio

Presentata il 16 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, già presentata nella precedente legislatura, disciplina la istituzione e la formazione del registro dei gestori di videogiochi. Ciò scaturisce dalla necessità di regolamentare un settore in forte espansione, finora condotto a gestione libera e incontrollata. Attualmente tutti gli operatori (venditori e noleggiatori), partecipano alla gestione in un regime di vera e propria « concentrazione-monopolio » del gruppo importatori-rivenditori; regime monopolistico che deriva dal fatto che occorrono, per avere prodotti d'avanguardia, notevoli risorse economiche, determinando così una sorta di esclusiva nell'importazione di tali apparecchiature. Da tutto ciò deriva poi che coloro che oggi sono gestori di questa concentrazione monopolistica, realizzano un altissimo utile commerciale che contrasta con il principio di equità, democrazia e sviluppo armonico delle attività.

Valore vincolante per la formazione del registro è il rispetto dei ruoli commerciali. Per ordinare il settore secondo le regole del buon commercio, basato su cambi trasparenti e remunerativi, occorre una normativa chiara, capace di sostenere una programmazione razionale del settore "produttivo-distributivo" e di valorizzare nello stesso tempo il settore gestione, infondendo fiducia e impedendo interferenze negative privilegiando, l'aspetto morale dell'intrattenimento-svago giovanile.

A tale fine la gestione di apparecchi rivolti al pubblico giovanile deve essere

ispirata a criteri di onestà e trasparenza garantendo l'immissione nel commercio di apparecchi finalizzati allo svago giovanile sano ed utile. A ciò si ispirano le misure previste in questa proposta di legge, finalizzate ad impedire il regime di « concentrazione-monopolio » ed a richiedere ai gestori di macchine requisiti di onestà e di sana condotta morale.

La creazione del registro per i gestori che esercitano tale attività, con esclusione di altri operatori, oltre a bilanciare gli interessi delle parti, crea i presupposti per la responsabile gestione di questa attività ed in caso di inadempienze, questa può essere interdetta.

Auspico un rapido esame del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità a premio).

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro di coloro che svolgono l'attività di gestione di apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità a premio.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Per apparecchi automatici da trattenimento e da gioco di abilità si intendono:

a) apparecchi o congegni automatici, semiautomatici, meccanici o elettronici da trattenimento finalizzati al puro svago;

b) apparecchi elettrici automatici e semiautomatici da abilità a premio;

c) piccoli apparecchi distributori di beni, i quali dopo l'erogazione di un bene di modesto valore, consentono di esercitarsi in un gioco da trattenimento finalizzato al puro svago, incorporato nell'apparecchio stesso.

2. Per gestore si intende chiunque esercitando unicamente l'attività di gestione collochi in luoghi pubblici o aperti al pubblico o nei locali dei circoli o delle associazioni privati gli apparecchi di cui al comma 1 di sua proprietà e ne curi stabilmente la manutenzione.

ART. 3.

(Requisiti per l'iscrizione).

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autoriz-

zato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto gli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza dello stesso richiedente.

2. Non possono essere iscritti nel registro, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione coloro che:

a) siano stati dichiarati falliti;

b) abbiano riportato una condanna per delitto non colposo per il quale sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a due anni;

c) abbiano riportato una condanna per reati contro la fede pubblica, il patrimonio, o per l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici, meccanici o elettronici d'azzardo vietati dalla legge;

d) abbiano riportato la condanna alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese.

3. Devono essere iscritti nel registro il titolare dell'impresa individuale che esercita l'attività di cui all'articolo 1, o in caso di società, associazione o ente, il legale rappresentante.

ART. 4.

(Iscrizione di soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea).

1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 da parte di società, associazioni o enti di Stati non appartenenti all'Unione europea è subordinata alla costituzione in Italia di una sede secondaria alla quale sia preposta una persona iscritta nel registro, nonché al rispetto della condizione di reciprocità.

ART. 5.

(Domanda di iscrizione).

1. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 i soggetti sono tenuti a presen-

tare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una denuncia di inizio attività attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, per l'iscrizione nel registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento, nel quale registro i predetti soggetti vengono iscritti di diritto. L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica italiana. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatte salve le sanzioni previste dalla presente legge.

2. La denuncia di inizio di attività è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio è ubicato il comune nel quale il richiedente ha la residenza o, in caso di società, associazione o ente, la sede legale.

3. Per i soggetti non residenti sul territorio nazionale la denuncia è presentata alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio è ubicato il comune nel quale il richiedente elegge domicilio.

4. Presentata la denuncia di inizio di attività, i soggetti possono iniziare ad operare.

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia di iscrizione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei gestori degli apparecchi automatici da trattenimento. Qualora rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dispone, con provvedimento motivato da notificare al gestore entro il medesimo termine di sessanta giorni, il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dal registro, ovvero, nei casi in cui ciò sia possibile, invita il gestore a conformare la propria attività alla norma della legge entro il termine fissato dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può in qualsiasi momento verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nel registro dei gestori degli

apparecchi elettronici da trattenimento. Qualora rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. L'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 2 della presente legge, prevista dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere rilasciata all'esercente il pubblico esercizio solo nel caso in cui il gestore sia iscritto nel registro di cui all'articolo 1.

ART. 6.

(Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

1. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sentito l'interessato, dispone la cancellazione dal registro qualora accerti il venire meno dei requisiti per l'iscrizione.

2. Contro i provvedimenti del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di diniego di iscrizione o di cancellazione dal registro, l'interessato può proporre, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al presidente della giunta regionale il quale decide entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può intervenire come organo di conciliazione e di arbitrato, ai sensi della lettera *a)*, comma 4, articolo 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nella gestione degli apparecchi di cui all'articolo 1.

4. Alla copertura degli oneri sostenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la tenuta del registro di cui all'articolo 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fissando appositi diritti di segreteria secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

ART. 7.

(Divieti).

1. È fatto divieto a chi non è iscritto nel registro di cui all'articolo 1 di gestire gli apparecchi di cui all'articolo 2.

2. È vietato a chiunque di stipulare contratti relativi all'esercizio degli apparecchi di cui all'articolo 2, con gestori non iscritti nel registro di cui all'articolo 1; i relativi contratti sono nulli.

3. Gli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, ovunque collocati, devono recare in modo ben visibile il nome e l'indirizzo del gestore nonché il numero d'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1.

4. Per gli apparecchi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, ovunque collocati, il nome, l'indirizzo e numero d'iscrizione del gestore al registro di cui all'articolo 1 possono essere riportati in una unica tabella riassuntiva ben visibile.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Chiunque esercita l'attività di gestione di apparecchi automatici da trattenimento in violazione della presente legge, fatte salve le ipotesi di reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, e successive modificazioni, sono punite secondo le norme della legge 17 dicembre 1986, n. 904, e successive modificazioni, ed inoltre, con la cancellazione dal registro dei gestori.

ART. 9.

(Disposizioni transitorie).

1. Le imprese individuali, le società, le associazioni e gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di cui all'articolo 1 devono chiedere entro novanta giorni dalla predetta data, l'iscrizione nel registro del titolare o del legale rappresentante.